



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 14427

Del 30/09/2024

---

Identificativo Atto n. 5744

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE IN CACCIA COLLETTIVA (BRACCATA/GIRATA) NELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA UNICO E NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA. S. V. 2024/2025 - L.R. N. 26/1993.

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA

#### Viste:

- la l.n. n. 157/1992 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;
- la l.r. n. 26/1993, “*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*”;
- la l.r. n. 17/2004, “*Calendario venatorio regionale*”;
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- la l.r. n. 19/2017 “*Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti*” in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio in braccata nelle aree idonee alla presenza della specie;
- la d.g.r. n. 273/2018 in cui vengono definite le zone idonee alla specie cinghiale;
- la d.g.r. n. 1019/2018 “*Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3 comma 1, della l.r. n. 19/2017 “Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”*”;
- la d.g.r. n. 1761/2019 “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 1019/2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 19/2017 “Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”*”;
- il piano faunistico venatorio della provincia di Brescia nella sua versione attualmente vigente;
- il decreto della direzione generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 “*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*”;

#### Considerato che:

- la l.r. n. 17/2004, “*Calendario venatorio regionale*” all'articolo 3 comma 5 in dispone che: “*Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le Province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio.*”
- l'articolo 9 della l.r. n. 19/2017 recita: “*I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3;*”
- Il punto 4.4 lettera d) dell'allegato alla d.g.r. n. 1019/2021 prevede, per le cacce collettive, un periodo di prelievo autunno-invernale (ottobre-dicembre oppure novembre-gennaio);
- la l.r. n. 8/2022 avente ad oggetto “*Prima legge di revisione normativa*”



## Regione Lombardia

---

ordinamentale 2022” in particolare l'art. 6 - “Misure urgenti per contrastare la peste suina e la conseguente emergenza sanitaria ed economica”, con il quale vengono modificati gli artt. 3, 4 e 6 della l.r. n. 19/2017 e l'art. 24 della l.r. n. 26/1993;

- la d.g.r. n. 6587/2022 recante: “Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del P.R.I.U. - "piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025”, ai sensi del decreto legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29”;

**Premesso** che con decreto n. 9706 del 28/06/2023 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di questa Regione ha approvato gli "INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) SUL TERRITORIO REGIONALE E SOGLIE MINIME DI PRELIEVO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2023/30 GIUGNO 2024 – SECONDA ANNUALITA' DEL PRIU "PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (*SUS SCROFA*) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2022/25”;

**Considerato** che nel decreto suddetto:

- è stato ribadito che le disposizioni di cui agli atti di approvazione degli IAPC per la stagione venatoria 2022/23, prorogati con il presente provvedimento fino al 30 giugno 2024, non possono in alcun modo essere derogate o modificate dagli organi di gestione degli istituti faunistico-venatori cui sono riferite;
- è stato definito di demandare a successivi atti dei dirigenti delle Strutture AFCP;
- l'eventuale adozione di adeguamenti, modifiche o integrazioni alle modalità attuative del prelievo, sia in forma selettiva che in forma collettiva, negli istituti faunistico-venatori sui territori di rispettiva competenza;
- la suddivisione dei capi prelevabili in caccia collettiva fra le squadre attive sul territorio e l'individuazione dei periodi in cui tale forma di prelievo venatorio sarà consentita, per un incremento nell'efficacia dei prelievi del cinghiale, anche in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica della PSA in ambito regionale;

**Viste:**

- l'ordinanza n. 207 del 13/06/2024 che al punto 11 ha stabilito che il PRIU, i provvedimenti di programmazione degli interventi di controllo (PPCC) e degli interventi di gestione venatoria (PPGC) e relativi IAPC attuativi, vigenti alla data di emanazione della presente ordinanza, restino in vigore fino alla data di vigenza



## Regione Lombardia

---

- della stessa, fatti salvi eventuali aggiornamenti e adeguamenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento epidemiologico;
- la successiva ordinanza n. 230 del 23/09/2024 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA” della Direzione Generale Welfare, che in particolare prevede al:
    - punto 8. che, fatte salve le disposizioni sanitarie e gestionali relative al cinghiale nelle zone di restrizione di cui ai punti precedenti, siano adottate le seguenti misure di gestione faunistico-venatoria della specie:
      - l. il prelievo venatorio in forma collettiva (nelle sole aree idonee al cinghiale) venga esercitato:
        - a. per tre giornate settimanali;
        - b. nel periodo 1° ottobre – 31 gennaio negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia limitatamente alla zona di minor tutela;
        - c. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
        - d. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
        - e. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;
      - al punto 11 il quale stabilisce che il PRIU, i provvedimenti di programmazione degli interventi di controllo (PPCC) e degli interventi di gestione venatoria (PPGC) e relativi IAPC attuativi, vigenti alla data di emanazione della presente ordinanza, restino in vigore fino alla data di vigenza della stessa, fatti salvi eventuali aggiornamenti e adeguamenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento epidemiologico;

**Viste** le note pervenute, agli atti, con le quali veniva comunicata la/le squadra/squadre;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2024/2025 la caccia collettiva in braccata o girata nell'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia e nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia;

**Dato atto che:**

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria, prevista dal presente provvedimento, dal giorno 2° ottobre 2024;



## Regione Lombardia

---

**Richiamata** la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale” e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.G.R. del 26/02/2024 n. XII/1929 “Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024”, con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Enzo Galbiati l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia;

### DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2024/2025 la caccia collettiva al cinghiale, secondo le modalità della battuta o della braccata, nell'Ambito Territoriale di Caccia Unico di Brescia, nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia secondo la quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:

Unità di Gestione	ATC/CAC/AFV/AATV	N. capi
F - Brescia	CAC4	17
F - Brescia	CAC5	50
F - Brescia	CAC6	120
F - Brescia	CAC7	200
F - Brescia	CAC8	400
F - Brescia	ATC UNICO	500

3. di demandare all'A.T.C./C.A.C. la suddivisione delle squadre, unitamente all'elenco comunicato dal Comitato di gestione interessato ai componenti delle squadre autorizzate, alla Polizia Provinciale ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.T.C./C.A.C. Ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;



## Regione Lombardia

---

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
6. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE  
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge